PARLAMENTO EUROPEO

2004 *2009*

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

PROVVISORIO
2007/0100(CNS)

29.8.2007

*

PROGETTO DI RELAZIONE

sulla raccomandazione di decisione del Consiglio relativa all'adesione della Bulgaria e della Romania alla convenzione del 26 luglio 1995 elaborata in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee; al protocollo del 27 settembre 1996 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee stabilito in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea; al protocollo del 29 novembre 1996 concluso in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, concernente l'interpretazione, in via pregiudiziale, da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee, della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, e al secondo Protocollo del 19 giugno 1997 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee stabilito in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea
(COM(2007)0277 – C6-0238/2007 –2007/0100 (CNS))

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Relatore: Jean-Marie Cavada,

Significato dei simboli utilizzati

*	Procedura di consultazione *maggioranza dei voti espressi*
**I	Procedura di cooperazione (prima lettura) *maggioranza dei voti espressi*
**II	Procedura di cooperazione (seconda lettura) *maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune* *maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o emendare la posizione comune*
***	Parere conforme *maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE e dall'articolo 7 del trattato UE*
***I	Procedura di codecisione (prima lettura) *maggioranza dei voti espressi*
***II	Procedura di codecisione (seconda lettura) *maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune* *maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o emendare la posizione comune*
***III	Procedura di codecisione (terza lettura) *maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune*

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in ***corsivo grassetto***. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....5

MOTIVAZIONE.....6

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla raccomandazione di decisione del Consiglio relativa all'adesione della Bulgaria e della Romania alla convenzione del 26 luglio 1995 elaborata in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee; al protocollo del 27 settembre 1996 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee stabilito in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea; al protocollo del 29 novembre 1996 concluso in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, concernente l'interpretazione, in via pregiudiziale, da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee, della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, e al secondo Protocollo del 19 giugno 1997 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee stabilito in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea (COM (2007)0277 – C6-0238/2007 –2007/0100 (CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

– vista la raccomandazione della Commissione al Consiglio (COM (2007)0277),

– visto l'articolo 3, paragrafo 4, dell'Atto di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0238/2007),

– visto l'articolo 51 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0000/2007),

1. approva la raccomandazione della Commissione;

2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

3. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la raccomandazione della Commissione;

4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione e ai governi della Repubblica di Bulgaria e della Romania.

Traduzione esterna

MOTIVAZIONE

L'atto di adesione della Bulgaria e della Romania del 2005 ha introdotto un sistema semplificato per l'adesione dei due Stati alle convenzioni (e ai protocolli) conclusi dagli Stati membri in base all'articolo 34 del trattato UE (ex articolo K.3 del trattato UE) o dell'articolo 293 del trattato CE. In effetti, non è più necessario, come in passato, negoziare e concludere specifici protocolli di adesione a tali convenzioni (che avrebbero comportato la ratifica da parte di 27 Stati), in quanto l'articolo 3, paragrafo 3, dell'atto prevede semplicemente che la Bulgaria e la Romania aderiscano a tali convenzioni e protocolli in virtù dell'atto di adesione.

I paragrafi 3 e 4 dello stesso articolo dispongono che, a tal fine, il Consiglio adotti una decisione allo scopo di determinare la data in cui tali convenzioni entreranno in vigore per la Bulgaria e la Romania e di provvedere all'adeguamento delle convenzioni reso necessario dall'adesione dei due nuovi Stati membri (che comporta, in ogni caso, l'adozione delle convenzioni nelle lingue bulgara e romena, in modo tale che tali versioni linguistiche possano essere "ugualmente facenti fede").

Il Consiglio delibera su raccomandazione della Commissione, previa consultazione del Parlamento europeo.